

# COMUNE DI SEMIANA

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11285

n. reg.delib. **22**

n. reg.pubbl. **130**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione

L'anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Sindaco con avviso scritto consegnato a norma di legge a domicilio dal messo comunale, come risulta da sua dichiarazione, sotto la presidenza della Signora CARNEVALE Chiara

RISULTANO PRESENTI:

	PRESENTE	ASSENTE
CARNEVALE Chiara	<b>X</b>	
CELEGATO Franco	<b>X</b>	
CIGALINO Mario Pietro	<b>X</b>	
NICOLA Margherita		<b>X</b>
ROMANI Manuela	<b>X</b>	
ZUCCARIN Marco	<b>X</b>	
BARACCO Roberto	<b>X</b>	
BELLI Stefania		<b>X</b>
POLLINI Angelo	<b>X</b>	
PORTA Federico		<b>X</b>
BISCALDI Sabrina		<b>X</b>
<b>Totale n.</b>	<b>7</b>	<b>4</b>

con l'intervento del Segretario comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. Presidente, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui al seguente

**OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'articolo 20 del D.Lgs 175/2016 come illustrato nel quaderno Anci sulle partecipate "stabilisce che l'Ente provveda annualmente ad analizzare l'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette od indirette, a mezzo di un'apposita relazione tecnica;

Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui in seguito, si dovrà procedere alla predisposizione e deliberazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione mediante messa in liquidazione, alienazione o dismissione. Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica (c. 2) sono adottati se, in sede di analisi, l'amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- a) partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell'articolo 4 del decreto;
- b) società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro. Sul punto, a seguito dell'accoglimento delle richieste dell'Associazione, il Decreto correttivo dispone (cfr. art. 17, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- e) partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d'esercizio negativo 4 esercizi su 5. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le società di cui all'art. 4, c. 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (cfr. art. 17, c. 12-quater). In buona sostanza - limitatamente a dette società - l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;
- f) contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L'analisi ed i piani di razionalizzazione (c. 3) sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal Testo unico. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell'articolo 26, c. 11, TUSP, dall'anno 2019 con riferimento alla situazione al 31.12.2019.

Per effetto di quanto stabilito dal Decreto correttivo l'intero articolo 20 non si applica - nei primi 5 anni dalla loro costituzione - alle società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari o degli enti di ricerca, nonché alle società costituite dalle università per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Inoltre, per effetto dell'art. 17, c. 12-sexies, le PA possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco; per tali società non si applica l'art. 20, comma 2, lett. a) ed e) di cui sopra, mentre l'art. 14, c. 5 (in tema di operazioni straordinarie in società in perdita da tre esercizi).

A seguito dell'adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo gli enti e le altre P.A. devono approvare una relazione sull'attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere (c. 5) in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l'assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013. La mancata adozione di tali atti comporta una sanzione amministrativa fino a 500 mila euro.”;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

**Richiamato** il d.lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**Considerato** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**Richiamata** la delibera di Consiglio Comunale n 28 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Ricognizione straordinaria società partecipate";

**Visto** in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, *"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:*

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*.

**Atteso** che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**Tenuto conto** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza

economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolta da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, c.7, d.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**Considerato** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Considerato** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, d.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, d.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**Valutate**, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Tenuto conto** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale, relazione tecnica che costituisce aggiornamento della documentazione allegata alla revisione straordinaria effettuata l'anno scorso;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Vista** la circolare Mef con la denominazione indirizzi per la revisione delle partecipate che In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"(TUSP), le pubbliche amministrazioni hanno proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2018, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. A completamento di tale adempimento, entro il 31 dicembre 2019, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018. Entro il 31 dicembre 2019, inoltre, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica. Gli atti adottati nel corso del 2019 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a

dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei conti;

**Dato atto** che l'ente alla data del 31/12/2020, così come meglio specificato nell'allegato, deteneva le seguenti partecipazioni:

CBL S.P.A, CLIR S.P.A., PAVIA ACQUE S.C.A.R.L, G.A.L. Lomellina e G.A.L. risorsa Lomellina

A) Mantenimento senza interventi per CBL S.P.A, PAVIA ACQUE S.C.A.R.L., AQUAGEST srl, e G.A.L. risorsa Lomellina,

B) Liquidazione entro 12 mesi per Gal lomellina, società che doveva essere liquidata già nel corso del 2020 e liquidazione presumibilmente entro 12 mesi della società C.L.I.R.;

**Che in ordine al** Gal Lomellina non risultano alla data odierna comunicazioni o novità in ordine alla situazione come evidenziata nella ricognizione dell'anno 2020 e dunque permane una situazione di stato di liquidazione rispetto alla quale il Comune chiederà aggiornamenti;

**Che** parimenti in ordine alla situazione la Società Pavia Acque che risulta avere una partecipazione indiretta in Banca Centro Padana assolutamente irrilevante pari a 0,0223 del capitale, non risultano alla data odierna comunicazioni o novità in ordine alla situazione come evidenziata nella ricognizione dell'anno 2020 e dunque permane una situazione di stato di liquidazione rispetto alla quale il Comune chiederà aggiornamenti;

**Che** quanto sopra è meglio specificato nell'allegato A denominato relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione redatto secondo le linee 7.1 e 7.2 dei citati indirizzi del Mef;

**Che** in specifico l'articolo 20, comma 4, del TUSP, prescrive che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica approvi una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmetta alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti. Tale relazione deve essere trasmessa alla Struttura con le stesse modalità telematiche previste per l'invio del provvedimento di revisione periodica. Nella relazione vanno fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che: a) sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente; b) sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica. In particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari; l'identificazione delle eventuali controparti. Invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

**Visto** l'art. 172 del d.lgs. 152/2006, il quale disciplina il principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale;

**Dato atto** che, esaminate le singole partecipazioni detenute dall'ente e rinviando per approfondimenti alla relazione tecnica dell'ufficio, deve rilevarsi quanto segue:

- Per quanto riguarda le società CBL S.P.A, PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. e G.A.L. Risorsa Lomellina le attività svolte risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e la partecipazione del Comune nelle stesse è consentita, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la manutenzione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; la partecipazione nelle suddette società, inoltre, soddisfa anche i requisiti posti dall'art. 5 del TUSP.

Si dà atto, pertanto, che l'ente intende mantenere le partecipazioni nelle predette società in quanto ricorrono i presupposti di legge;

**Che** relativamente a C.L.I.R l'anno 2020 (e l'anno 2021) ha visto acuirsi la crisi societaria che ha portato allo stato di liquidazione con la fissazione a Novembre 2021 di una udienza avanti al Tribunale delle imprese di Milano in ordine alla nomina (d'ufficio) di liquidatori, nomina di cui allo stato attuale l'ente non ha ricevuto comunicazioni;

**Che** l'aggravarsi della situazione societaria ha indotto progressivamente tutti i comuni, soci dell'in house, nel corso del 2021 a ricorrere a società esterne per gestire il servizio fondamentale ed essenziale della raccolta rifiuti;

**Che** sulla base di questi fatti, salvo improbabili provvedimenti di riorganizzazione societaria ad opera del nominando liquidatore, l'ente non può che conseguentemente prendere atto della situazione e prevedere la liquidazione della società;

**Richiamato** ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

**Ritenuto** che tutti gli elementi sopra richiamati impongano di dare attuazione al Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente;

**Considerato** che la scelta delle modalità operative di dismissione delle partecipazioni rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione e che, come meglio specificato nella relazione tecnica allegata, la stessa potrà essere esercitata, alternativamente, tramite:

- scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. della Società
- esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.
- alienazione della partecipazione detenuta dall'ente;

**Ritenuto** necessario, tutto quanto sopra considerato, di dover dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti;

**Visti** gli schemi predisposti dal Mef allegati alla presente e che integrano le informazioni e le determinazioni contenute nella relazione tecnica predisposta dal Comune;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Richiamati:**

- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge regione Lombardia n. 26/2003 e s.m.i;
- il vigente statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi,

**D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, come risultanti dal documento "A", denominato "Relazione Tecnica dell'ufficio eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale unitamente agli schemi predisposti dal Mef e dalla Corte dei Conti, per la rilevazione di che trattasi demandando e autorizzando il responsabile dei servizi finanziari ad apportare tutte le integrazioni che si dovessero rendere necessarie anche ai fini della completezza dei dati richiesti;

3) di dare atto che, per le ragioni espresse sia nella Relazione Tecnica dell'Ufficio, sia nelle premesse della presente deliberazione, le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:

CBL S.P.A, PAVIA ACQUE S.C.A.R.L., AQUAGEST e GAL Risorsa Lomellina (società di nuova costituzione nel 2017);

4) Di dare atto che per Gal lomellina (società diversa da Gal risorsa Lomellina) sono state attivate le procedure di scioglimento della società e conseguente messa in liquidazione ai sensi dell'art. 2484 c.c. della società e che allo stato attuale permane una situazione di stato di liquidazione rispetto alla quale il Comune chiederà aggiornamenti;

5) Di dare atto che per il C.L.I.R., l'anno 2020 (e l'anno 2021) ha visto acuirsi la crisi societaria che ha portato allo stato di liquidazione con la fissazione a Novembre 2021 di una udienza avanti al Tribunale delle imprese di Milano in ordine alla nomina (d'ufficio) di liquidatori su ricorso/istanza del collegio sindacale, nomina di cui allo stato attuale l'ente non ha ricevuto comunicazioni.

Che l'aggravarsi della situazione economica/amministrativa/organizzativa societaria ha indotto progressivamente tutti i comuni, soci dell'in house, nel corso del 2021 a ricorrere a società esterne per gestire il servizio fondamentale ed essenziale della raccolta rifiuti sicché ad oggi il C.L.I.R. si presenta e configura come una società non operativa

Che sulla base di questi fatti, salvo improbabili provvedimenti di riorganizzazione, risanamento e ricapitalizzazione societaria ad opera o su impulso del nominando liquidatore, l'ente non può che conseguentemente prendere atto della situazione e prevedere, già a breve termine, quale misura di razionalizzazione, la liquidazione della società e correlativamente confermare la necessità di esternalizzare il servizio gestione raccolta rifiuti;

5) Che la partecipazione indiretta pari a 0,0223 del capitale sociale in Banca CentroPadana da parte di Pavia Acque, società a partecipazione diretta di CBL, società della quale il Comune è a sua volta socio permane una situazione di stato di liquidazione rispetto alla quale il Comune chiederà aggiornamenti;

6) Di approvare la relazione sulla attuazione misure di razionalizzazione;

7) Di dare mandato al Sindaco e agli uffici preposti, per le rispettive competenze, al fine di procedere nelle attività conseguenti alla presente deliberazione ed alla predisposizione dei provvedimenti attuativi del presente piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'ente;

8) di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., nonché a tutte le società partecipate dal Comune;

Successivamente

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti favorevoli unanimi delibera l'immediata eseguibilità della presente.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO Responsabile del servizio  
F.to Sara Maria ROLE'

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile attestante la regolarità, correttezza amministrativa e compatibilità monetaria (T.U. 267/2000 e D.L. 174/2012).

IL FUNZIONARIO del servizio ragioneria  
F.to Sara Maria ROLE'

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Chiara CARNEVALE

IL SEGRETARIO  
F.to Francesco D'ANGELO

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il 23/12/2021 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, a tutto il 07/01/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009, articolo 32.

IL SEGRETARIO  
F.to Francesco D'ANGELO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

23/12/2021

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
Francesco D'ANGELO

\*\*\*\*\*

Trasmessa al Difensore civico essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126, del D.Lgs. n. 267/2000;

Atto non soggetto a controllo.

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

**23/12/2021**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Francesco D'ANGELO